

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Sicurezza
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sulla navigazione interna

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la lettera del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Introduzione della vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi e dell'attestato di sicurezza

1. *Siete favorevoli alla creazione di una base giuridica per l'esame in funzione dei rischi dei battelli passeggeri nuovi o trasformati da effettuare nell'ambito della procedura ammissione?*

SI. Il rapporto esplicativo non è chiarissimo in merito a quali battelli passeggeri dovrà essere applicata la vigilanza sulla sicurezza in funzione dei rischi.

Riteniamo sia necessario applicare questa nuova procedura a tutti i battelli passeggeri e non solo a quelli sottoposti ad autorizzazione o concessione, come sembra trasparire dal Rapporto esplicativo.

La procedura di esame andrebbe eventualmente estesa alla navigazione merci?

SI.

Introduzione dell'analisi alcolemica dell'alito con valore probatorio

2. *Siete favorevoli all'introduzione dell'analisi alcolemica dell'alito con valore probatorio e all'introduzione di una norma di subdelega che autorizza l'UFT a emanare disposizioni specifiche sull'esecuzione dell'analisi, in particolare sulla possibilità di prevedere eccezioni*

alla verifica della capacità di condurre per determinati battelli senza motore (ad e. canotti pneumatici o imbarcazioni da spiaggia)?

SI. Riteniamo opportuno che la definizione dei dettagli ricalchi il più possibile, e quindi tenendo conto delle differenze, la soluzione trovata per la circolazione stradale.

Registri centrali dei battelli, dei proprietari, delle misure amministrative e delle autorizzazioni a condurre (oggetto non contemplato dall'avamprogetto)

3. *Da molti anni l'USTRA tiene registri centrali dei veicoli stradali, dei proprietari, dei provvedimenti amministrativi e delle autorizzazioni a condurre sulla base della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Si tratta ora di determinare se è il caso di introdurre registri di questo tipo anche nel settore della navigazione. A tal fine, occorre non solo valutare la necessità di una tale misura, ma anche considerare il rapporto costi/benefici. Siete favorevoli a rinunciare a introdurre nella LNI una base giuridica per la creazione di registri centrali per la navigazione?*

NO. Siamo favorevoli a una base giuridica per la creazione di registri centrali per la navigazione. Un registro centrale per la navigazione è infatti indispensabile per applicare correttamente le nuove norme sulle misure amministrative e per permettere l'introduzione della licenza di condurre in formato carta di credito senza indirizzo (come per la circolazione stradale). Migliorerebbe inoltre la possibilità di controllo per la Polizia lacuale (conducenti di altri cantoni) e semplificherebbe le procedure in caso di richiami di natanti per difetti.

Osservazioni

4. *Avete altre osservazioni o commenti sull'avamprogetto?*

Art. 1 cpv. 2^{bis}

La definizione di battello per passeggeri (come degli altri tipi di natante) è prevista all'art. 2 dell'Ordinanza sulla navigazione interna (ONI).

Pertanto questo capoverso deve essere stralciato dalla LNI e inserito all'art. 2 lett. a cifra 6 (modificando l'attuale testo) dell'ONI.

Art. 19 cpv. 3

Secondo questa norma una misura amministrativa può essere presa unicamente in caso di infrazione sanzionata penalmente con una pena pecuniaria o detentiva. Sembra che con tale formulazione siano esclusi dalla possibilità di decidere una misura amministrativa quei casi sanzionati unicamente con una multa (art. 40 cpv. 1 e 41 cpv. 1). Se questa fosse effettivamente la volontà del legislatore, vi sarebbe fra l'altro una contraddizione con gli articoli 20 e seguenti che prevedono la revoca anche in caso di multa.

Art. 24b cpv. 7 lett. a

Dalla versione tedesca emerge con più chiarezza che la possibilità di fissare limiti di alcool inferiori è data per conducenti di battelli che sono destinati al trasporto professionale di passeggeri o merci (indipendentemente dal fatto che stiano effettivamente trasportando passeggeri o merci).

Per evitare malintesi riteniamo opportuno specificare questo aspetto anche nella versione italiana.

5. *Ulteriori osservazioni*

Art. 17

L'art. 17 della Legge delega al Consiglio federale la competenza di stabilire per quali battelli è necessaria una licenza.

L'art. 78 ONI designa per quali battelli è necessaria la licenza di navigazione (in particolare è necessaria per battelli con potenza superiore a 6 kW).

L'art. 6 della Convenzione fra Svizzera e Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano prevede l'applicabilità ai conducenti della normativa in vigore nello Stato di residenza e comunque per la navigazione nelle acque dell'altro Stato per natanti con potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è sempre necessario (indipendentemente dalla normativa nazionale applicabile).


Nel caso concreto ciò significa che un conducente residente in Italia può condurre sul lago di Lugano e Maggiore senza permesso di guida battelli fino a 30 kW, mentre per un cittadino residente in Svizzera il permesso è necessario a partire da 6 kW.

La disparità di trattamento è evidente: chiediamo quindi che vengano avviate le procedure per arrivare a una modifica delle norme che sani la disparità citata.

Confidando nell'accoglimento delle nostre proposte, vi porgiamo i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.